

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 443

del 25/07/2023

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione testo Accordo Quadro interistituzionale per minori vittime di violenza assistita e giovani donne vittime di violenza di genere.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Legge n. 69 del 19 luglio 2019 "Modifiche del codice penale al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" c.d. Codice Rosso;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 - 2020 D.P.C.M. 4 dicembre 2019 "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" e successivi aggiornamenti;
- il Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 (D.C.R. 999/2020);
- il Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo della l. 134/2021 (c.d. "riforma Cartabia");

Richiamati:

- la D.G.R. n. XI/3393 del 20 luglio 2020 "Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari Opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021- D.P.C.M 4 Dicembre 2019";
- il D.D.U.O. n. 11308 del 28 settembre 2020 "D.G.R. n. XI/3393/2020 - approvazione indicazioni operative per la predisposizione l'attuazione e la rendicontazione della sperimentazione a governance ATS di Brescia rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita";
- il Decreto D.G. ATS Brescia n. 567 del 17.11.2020 "Sperimentazione biennale a governance ATS di Brescia rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. Approvazione bando per manifestazione di interesse per la selezione di soggetti partner per la co-progettazione e la realizzazione di progetti";
- il Decreto D.G. ATS Brescia n. 40 del 29.01.2021 "Sperimentazione biennale a governance ATS di Brescia rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. Esiti del bando per la manifestazione di interesse, approvazione Piano di Intervento e schema di Accordo di Partenariato";
- il Decreto D.G. ATS Brescia n. 657 del 08.11.2022 "Sperimentazione a governance ATS di Brescia rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita: presa d'atto rifinanziamento, approvazione addendum alla sperimentazione, estensione temporale al 31.12.2023 e bando per manifestazione di interesse per la selezione di soggetti partner per l'integrazione di azioni del Piano di Intervento";

Premesso che Regione Lombardia con la citata D.G.R. n. XI/3393/2020 ha finanziato la sperimentazione di interventi a favore di donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, affidandone l'incarico gestionale ad ATS Brescia;

Rilevate:

- la pluriennale presenza sul territorio di ATS di Brescia di reti di collaborazione tra servizi, istituzioni e soggetti del privato sociale sanciti da Protocolli d'intesa con le reti interistituzionali territoriali antiviolenza e con i Centri Antiviolenza riconosciuti;
- le funzioni di governance e di tutela della salute di ATS in rapporto:
 - agli enti gestori pubblici e privati di unità d'offerta sociosanitaria e sociale,
 - ai Comuni singoli e associati per la funzione di Tutela dei minori;
 - alle ASST Spedali Civili, Garda e Franciacorta;

Dato atto che come risultato intermedio del Piano di Intervento (Decreto D.G. ATS Brescia n. 40/2021) l'Agenzia ha promosso iniziative di confronto territoriale che hanno portato a condividere la necessità di un Accordo Quadro interistituzionale, Allegato "A" parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, finalizzato:



-
- alla costituzione di un Organismo di Coordinamento con funzioni di coordinamento e di osservatorio permanente;
 - all'adozione di azioni condivise e integrate volte alla prevenzione, emersione e presa in carico delle situazioni di violenza nei confronti di minori vittime di violenza assistita e di giovani donne vittime di violenza di genere, anche attraverso la stesura e l'adozione di specifiche Indicazioni Operative;
 - al potenziamento della sinergia tra i servizi che si occupano, nella specificità delle loro funzioni, dei fenomeni complessi della tutela dei minori e della violenza di genere;

Ritenuto di incaricare la S.C. Governo e Integrazione con il Sistema Sociale di acquisire e repertoriare le sottoscrizioni all'Accordo Quadro entro il mese di agosto 2023 e comunque prima della convocazione formale dell'Organismo di Coordinamento;

Preso atto che l'allegato "B", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, riporta i n. 47 Soggetti delle reti in collaborazione con ATS Brescia, che possono sottoscrivere il suddetto Accordo in quanto:

- ASST del territorio (n. 3)
- Prefettura (n. 1)
- Organismi di rappresentanza dei Comuni (n. 13)
- Reti Interistituzionali Antiviolenza (n. 4)
- Enti sanitari accreditati con PS (n. 2)
- Enti capofila della Sperimentazione e Centri Anti Violenza loro partner (n. 5)
- Consulenti familiari privati accreditati (n. 6)
- Area scolastica (n. 2)
- Enti del sistema giustizia e sicurezza (n. 6)
- Ordini professionali dei medici, degli avvocati e associazioni coinvolte (n. 5);

Precisato che le Indicazioni Operative, come disciplinato nell'art. 4 dell'Accordo Allegato "A" sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, concordate tra le parti in sede di primo incontro del citato Organismo di Coordinamento;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per l'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti;

Dato atto che il Dott. Giovanni Maria Gillini Direttore della SC Governo e Integrazione con il Sistema Sociale, in qualità di Responsabile del procedimento, dichiara la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare il testo dell'Accordo Quadro interistituzionale per minori vittime di violenza assistita e giovani donne vittime di violenza di genere, Allegato "A", composto da n. 8 pagine, e da n. 4 allegati indicazioni operative, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- b) di approvare l'allegato "B", parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che riporta i n. 47 Soggetti delle reti in collaborazione con ATS Brescia ai fini della sottoscrizione dell'Accordo;
- c) di incaricare la S.C. Governo e Integrazione con il Sistema Sociale di acquisire e repertoriare le sottoscrizioni all'Accordo Quadro, entro il mese di agosto 2023 e comunque prima della convocazione formale dell'Organismo di Coordinamento;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- e) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione



- "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - g) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Accordo Quadro interistituzionale per minori vittime di violenza assistita e giovani donne vittime di violenza di genere.

CONSIDERATI

- la “sperimentazione di interventi a favore di donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita”, finanziata da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. XI/3393/2020 a valere sulle risorse nazionali erogate in attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 - 2020 - DPCM 4 dicembre 2019 “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.119”, che ha previsto la realizzazione di attività di formazione, di presa in carico integrata, di comunicazione, di informazione e orientamento, attuata da ATS Brescia;
- il conseguente percorso di co-progettazione, promosso da ATS Brescia con Decreto n. 567 del 17/11/2020, che ha coinvolto diverse realtà pubbliche e private a vario titolo operanti nella tutela dei minori e del contrasto alla violenza di genere, attuando un Piano di intervento sperimentale a favore di minori vittime di violenza assistita e di giovani donne minorenni vittime di violenza di genere, nel periodo 01/02/21-31/12/23;
- la pluriennale presenza sul territorio di ATS Brescia di collaborazioni tra servizi, istituzioni e soggetti del privato sociale del territorio, sancite dalla stipula di Protocolli d’Intesa con le Reti Interistituzionali Territoriali Antiviolenza e con i Centri Antiviolenza riconosciuti;
- l’interazione istituzionale con l’Ufficio Scolastico Territoriale e le Istituzioni scolastiche autonome per favorire i diritti fondamentali del minore alla salute ed allo studio in contesti formativi e la conseguente adesione di diversi attori, tra cui ATS Brescia, alla Rete di scopo “A scuola contro la violenza sulle donne”;



- lo sviluppo della collaborazione con gli enti della sicurezza e della giustizia, anche attraverso azioni di formazione e di interscambio con il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni, come tra l'altro evidenziato nella Relazione di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 del Procuratore Generale della Corte d'Appello che recita come “la Procura partecipa, assieme ad altre istituzioni del territorio (capofila è la ATS di Brescia) al Piano di Intervento della sperimentazione biennale rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, piano in fase di progettazione finale”;
- le funzioni di governance e di tutela della salute di ATS in rapporto:
 - agli enti gestori pubblici e privati di unità d'offerta sociosanitaria e sociale,
 - ai Comuni singoli e associati per la funzione di Tutela dei minori;
 - alle ASST Spedali Civili, Garda e Franciacorta;
- l'occasione offerta dalla suddetta sperimentazione di elaborare Linee guida per la definizione di procedure/interventi di presa in carico e di accesso ai servizi, propedeutiche alla **creazione di un modello di rete territoriale** basato sull'integrazione operativa tra tutti i Soggetti/Enti che, sulla base di competenze specifiche, multidisciplinari e altamente specializzate, concorrono al contrasto del fenomeno della violenza assistita e di genere.

VISTI

- Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35;
- Legge 4 aprile 2001, n.154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- Legge 3 settembre 2006, n. 54, “Affido condiviso”;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – c.d. Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011
- L.r. 11/2012, “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”;



- Legge 15 ottobre 2013 n 119, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province”;
- Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” – c.d. Codice Rosso;
- D.P.C.M 4 dicembre 2019, “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità 2019”;
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 - 2020 - DPCM 4 dicembre 2019 “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.119”, in continuità con il Piano precedente 2017/2020;
- DGR n. XI/3393 del 20/07/2020 - Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021 – D.P.C.M. 4 dicembre 2019;
- Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020 -2023 (D.C.R. 999/2020);
- D.d.u.o. n. 11308 del 28 settembre 2020 - Attuazione D.G.R. n. XI/3393/2020 – Approvazione indicazioni operative per la predisposizione, l’attuazione e la rendicontazione della sperimentazione a governance ATS di Brescia rivolta a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. Impegno e contestuale liquidazione all’ATS di Brescia;
- Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull’impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI));
- 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 - approvato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza il 21 maggio 2021 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 25 gennaio 2022;
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo della l. 134/2021 (“riforma Cartabia”), recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

**RICHIAMATO**

quanto definito dal CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia) nelle Linee guida per gli interventi nei casi di violenza assistita (2017):

*“Per **violenza assistita intrafamiliare** si intende l’esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l’adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento.”*

SI CONCORDA QUANTO SEGUE**Art. 1****(Premesse)**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2**(Finalità)**

Il presente Accordo Quadro si propone le seguenti finalità:

- la costituzione di un Organismo di Coordinamento con funzioni di coordinamento e di osservatorio permanente;
- l’adozione di azioni condivise e integrate volte alla prevenzione, emersione e presa in carico delle situazioni di violenza nei confronti di minori vittime di violenza assistita e di giovani donne vittime di violenza di genere, anche attraverso la stesura e l’adozione di specifiche Indicazioni Operative;
- potenziamento della sinergia tra i servizi che si occupano, nella specificità delle loro funzioni, dei fenomeni complessi della tutela dei minori e della violenza di genere.

Art. 3

(Organismo di Coordinamento per i minori vittime di violenza assistita e di giovani donne vittime di violenza di genere)

La progettazione e la realizzazione di un sistema integrato di servizi sociosanitari-educativi titolari delle funzioni di accompagnamento, cura, tutela e protezione dei/delle minori vittime di violenza assistita e giovani donne vittime di violenza di genere, avviene attraverso l'istituzione di uno specifico Organismo di coordinamento.

L'Organismo è coordinato dal Direttore Generale di ATS Brescia, o suo delegato, ed è composto dai soggetti che sottoscrivono il presente Accordo Quadro, i quali possono individuare uno o più rappresentanti che partecipino agli incontri.

L'Organismo prevede incontri plenari annuali e commissioni tecniche che elaborino proposte operative di prevenzione, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni intraprese e delle attività realizzate.

Le principali funzioni dell'Organismo sono così declinate:

1) coordinamento del sistema di prevenzione, rilevazione, protezione e presa in carico dei/delle minori vittime di violenza assistita figli/e di donne che vivono situazioni di violenza e di giovani donne vittime di violenza di genere. L'Organismo è pensato come strumento per promuovere, sul territorio di ATS Brescia, il raccordo degli interventi messi in atto dai sistemi afferenti alla prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, delle politiche sociali e sociosanitarie, del sistema scolastico, della tutela minori, della sicurezza e della giustizia. È anche un organismo di consultazione per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, in collegamento con i servizi sociali e sanitari di base.

2) osservatorio sulla violenza assistita nei confronti dei minori che vivono situazioni di violenza domestica e sulla violenza di genere nei confronti di giovani donne. Predisporre idonei strumenti e realizzare le attività di monitoraggio e valutazione attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare una conoscenza approfondita e condivisa.

Art. 4

(Indicazioni Operative)

L'Organismo di coordinamento di cui al precedente articolo definisce ed approva Indicazioni Operative condivise tra le parti.

Le Indicazioni Operative disciplinano in particolare gli aspetti di natura organizzativa e gestionale e non prevedono alcun onere per le parti.

Le Indicazioni Operative, nello spirito di una graduale ed efficiente implementazione, possono essere definite e/o revisionate per tutta la durata dell'Accordo.

Definite in sede di prima applicazione, integrano il presente accordo quadro n. 4 Indicazioni Operative allegate e aggiornate alla data della stipula dell'Accordo Quadro:

- Indicazione operativa n. 1 – Segnalazione, con allegate schede di segnalazione per operatori sanitari e per istituti scolastici;
- Indicazione operativa n. 2 – Messa in protezione in urgenza, con allegati Protocollo Procura minori di Brescia n 333/22 del 21 maggio 2022 (allegato 2A) e Protocollo Operativo delle Forze dell'Ordine Questura di Brescia prot.nr. 1/2022/Div. Ant/V Sez/ P.F del 07/07/23 (allegato 2 B);
- Indicazione operativa n. 3 - Audizione /ascolto del minore, con allegate Linee guida adottate dell'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie (allegato 3 A);
- Indicazione operativa n. 4 – Assessment psicologico post-traumatico nell'infanzia e nell'adolescenza.

Art. 5

(Impegni delle Parti)

Per l'attuazione del presente Accordo Quadro i soggetti aderenti assumono, ognuno per le proprie competenze e mandati istituzionali, gli impegni di seguito declinati:

- individuare rappresentanti-partecipanti agli incontri dell'Organismo di coordinamento per i minori vittime di violenza assistita e di giovani donne vittime di violenza di genere ed a eventuali lavori delle commissioni tecniche tematiche;
- contribuire alla diffusione, alla messa in pratica e alla opportuna adozione e messa in rete delle Indicazioni Operative adottate;
- proporre e favorire momenti di formazione, anche reciproca;
- diffondere, anche con mezzi telematici, i contenuti dell'Accordo Quadro sul territorio;



- coordinare operativamente le azioni di prevenzione e di contrasto, a favore di minori vittime di violenza assistita e di giovani donne vittime di violenza di genere, tra i soggetti aderenti alla rete territoriale.

Inoltre, **ATS Brescia** in qualità di ente coordinatore del presente accordo e per le funzioni di tutela della salute del territorio, si impegna a:

- convocare regolarmente, almeno annualmente, l'Organismo di coordinamento per i minori vittime di violenza assistita e di giovani donne vittime di violenza di genere;
- inserire nella programmazione socio-sanitaria azioni di prevenzione e trattamento del fenomeno della violenza domestica a danno di minori e promuovere attività sul tema all'interno dei contesti comunitari e di altri programmi di promozione della salute;
- promuovere e favorire percorsi di in-formazione sulla tematica in oggetto e sul funzionamento delle Reti Interistituzionali Territoriali Antiviolenza e i Centri Antiviolenza, con particolare riferimento ai Medici di Medicina Generale e ai Medici Pediatri di libera scelta;
- favorire sinergia con i Comuni (Piani di Zona) e con le ASST, per assicurare interventi integrati e omogenei;
- sviluppare azioni coordinate con gli enti gestori di unità d'offerta sociosanitarie e del terzo settore;
- partecipare ai percorsi formativi rivolti alle operatrici e agli operatori coinvolti nelle attività.

Art. 6

(Durata ed eventuale rinnovo)

Il presente Accordo Quadro ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per uguale periodo.

Art. 7

(Recesso o scioglimento)

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a tutte le parti mediante P.E.C.. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.



In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione agli impegni assunti mediante la stipula del presente Accordo.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente e ai contratti e accordi operativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii e dal Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

<i>Data</i>	<i>Ente</i>	<i>Legale rappresentante</i>	<i>Firma</i>
Data adozione decreto	ATS di Brescia	Dott. Claudio Vito Sileo	
	Ente sottoscrittore		

INDICAZIONE OPERATIVA N. 1: SEGNALAZIONE

La presente Indicazione operativa è sotto-articolata per le segnalazioni provenienti da accertamenti sanitari (1, pag. 1) e dalle scuole (2, pag. 8).

1) SEGNALAZIONE ALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI IN FASE DI ACCERTAMENTO SANITARIO E RELATIVA SCHEDA DI SEGNALAZIONE.

Durante il triage e/o la visita medica può emergere il sospetto che il minore sia vittima di una situazione familiare o extra familiare conflittuale e violenta e che il motivo di accesso in P.S., ad esempio, sia una conseguenza fisica e/o psicologica della condizione vissuta. Occorre tenere conto che le vittime potrebbero mascherare la violenza per paura di ripercussioni, per meccanismi psicologici di negazione della situazione, per sfiducia nel personale sanitario e/o nelle istituzioni.

Le presenti indicazioni si basano anche su esperienze già condivise in altri territori, come ad esempio le *“Linee guida per la presa in carico sanitaria e assistenziale in Pronto Soccorso per le vittime di violenza intra-famigliare ed extra-famigliare”* (Genova, 31 marzo 2016¹).

Gli indici di sospetto sono:

Anamnestici:

- Accessi/visite mediche ripetute per incidenti domestici/trauma accidentale/disturbi cronici (dopo tre accessi si può ipotizzare uno stato di violenza a prescindere da ciò che afferma in merito l’interessato);
- Reticenze o racconti contraddittori da parte degli accompagnatori;
- Ritardo nel chiedere soccorso;
- Dinamica riferita non correlabile alle lesioni;
- Abitudini alimentari, ritmo sonno-veglia, enuresi ed encopresi;
- Eventuale menarca e caratteristiche del ciclo mestruale;
- Nascita prematura/basso peso neonatale alla nascita;

¹ Tribunale per i Minorenni di Genova; Ordine degli Psicologi di Genova, 2016

- Stato degli abiti, stato di igiene personale;
- Atteggiamento depresso, autolesionismo;
- Istituzionalizzazione.

Comportamentali/Psicologici:

- Paura, sentimento d'impotenza e/o di orrore;
- Distacco, assenza di reattività emozionale, sensazione di stordimento, amnesia dissociativa;
- Sintomi di ansia, ipervigilanza;
- Insonnia, incapacità di concentrazione, irrequietezza, reazioni esagerate di allarme;
- Pianto, tristezza, paura di conseguenze future;
- Esplosioni emotive improvvise e immotivate;
- Etero ed auto aggressività;
- Disturbo delle condotte alimentari;
- Rifiuto a mostrare il corpo nudo;
- Interessi e comportamenti sessualizzati inappropriati all'età;
- Fughe, tentativi di suicidio.

In età evolutiva il segno più importante di vittimizzazione (abuso fisico - psicologico - sessuale) è rappresentato dal cambiamento comportamentale. Anche un solo segno comportamentale richiede uno specifico approfondimento psico-diagnostico, effettuato dalle strutture sociosanitarie consultoriali e sanitarie, quando sia improvviso, perdurante nel tempo, imm modificabile nonostante le strategie di rassicurazione dell'adulto, non in relazione ad eventi e/o cambiamenti di abitudini di vita.

Fisici:

- Lesioni multiple in diverso stato di evoluzione;
- Coesistenza di ecchimosi, escoriazioni, ferite lacero-contuse, ematomi, ustioni, ecc.;
- Ecchimosi localizzate in sedi atipiche (retro auricolari, sul viso eccetto la fronte, dorso, regioni glutee, genitali e perianali, polsi, caviglie, mucosa orale), in particolare se con aspetto “a stampo”;
- Morsicature;
- Fratture ossee;
- Ustioni, bruciature, lesioni da contatto;
- Disturbi ricorrenti e psicosomatici (cefalea, insonnia, senso di soffocamento, disturbi gastrointestinali, ecc.);
- Malnutrizione;
- Avvelenamento e intossicazione.

Tutte le fratture ossee in età pediatrica richiedono una spiegazione appropriata e questa deve essere coerente con l'età e il grado di sviluppo del bambino. Fratture multiple, costali e spinali, metafisarie, di omero, di tipo spirale e del femore: in bambini che non camminano sono sempre da indagare per sospetto di frattura non accidentale, la più frequente è quella trasversa, ma frattura di tipo spirale è

possibile anche nel bambino che deambula. Fratture teca cranica: richiedono forza considerevole e debbono essere spiegate dalla dinamica dell'incidente riportato. Le fratture che preoccupano di più sono le seguenti: occipitale, depresse, "in crescita".

Ustioni, bruciature, lesioni da contatto con oggetti roventi (ferro da stiro), lesioni da sigaretta, lesioni da immersione forzata in acqua calda alle estremità (a calza o a guanto); lesioni bilaterali e simmetriche, e lesioni che derivano da liquido gettato o versato, da frizione con superfici (da trascinamento). Le sedi di lesione da ustione inflitta sono più comuni agli arti inferiori e ai glutei, alle mani, ai piedi e al volto.

In fase di TRIAGE MINORI

Il triage del minore deve essere sempre effettuato anche quando accede al seguito della madre.

Ulteriore indicatore utile in ambito di Pronto Soccorso è l'**ESCAPE Form** dello European Study of Cohorts for Air Pollution Effects.

È composto da n. 6 domande che l'infermiere di triage si pone durante la procedura di accettazione:

1. La storia dichiarata è convincente/coerente/ben motivata?
2. Vi è stato un ritardo alla richiesta di prestazione medica in relazione allo stato clinico del paziente?
3. Le lesioni riscontrate sul paziente sono compatibili con la storia e con lo sviluppo psico emotivo del bambino?
4. I comportamenti tra il bambino e i suoi accompagnatori sono adeguati?
5. La valutazione "testa piedi" concorda con l'evento dichiarato?
6. C'è qualche altra manifestazione che mette in dubbio la sicurezza del bambino o della famiglia?

Scheda di segnalazione per operatori sanitari

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER PRESUNTE SITUAZIONI DI
VIOLENZA ASSISTITA, TRASCURATEZZA E/O MALTRATTAMENTO
E/O ABUSO NEI CONFRONTI DI MINORENNE**

Data _____

Prot. n. _____

Alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni
di Brescia

Tel. 3294104349

Email: dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it

Pronto Soccorso.....

Ambulatorio.....

Unità Operativa.....

Per gli adempimenti del caso, s’invia scheda di segnalazione riguardo al minore:

Nome

Cognome

Sesso M F

Luogo e data di nascita.....

Indirizzo

Composizione nucleo familiare convivente

.....

Generalità dei genitori:

Madre:

Nome

Cognome

Indirizzo

Padre:

Nome

Cognome

Indirizzo

Pediatra/Medico di Medicina Generale di riferimento

.....

ELEMENTI DI PREOCCUPAZIONE DEI MEDICI (MMG, PLS, Ospedalieri, Ambulatoriali, etc)
E DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI
(Consultori, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, etc.) CHE RENDONO NECESSARIA
LA SEGNALAZIONE:

- Minorenne in stato di gravidanza
- Minorenne tossicodipendente
- Minorenne in stato di abuso alcolico
- Minorenne vittima di bullismo
- Minorenne con disturbi del comportamento
- Minorenne in stato di abbandono
- Figlio di genitore tossicodipendenti
- Figlio di genitore con problemi di salute mentale
- Figlio di genitore senza fissa dimora
- Figlio di genitore con comportamenti aggressivi e violenti
- Minorenne inserito in contesto di violenza domestica
- Evidenti segni di trascuratezza (carenza di cure igieniche e/o sanitarie, etc.)
- Accessi ripetuti in Pronto Soccorso
- Altro.....

Sono stati riscontrati danni fisici sul minore? Sì No

Refertati da

.....

Che cosa si riscontra:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il minore mostra segni di disagio psicologico? (Esempio: iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto, passività, apatia, ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo, problemi nella comunicazione, aggressività verso gli altri, aggressività verso sé stessi)

Sì No

Che cosa si riscontra

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rivelazioni spontanee del minore:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LA SITUAZIONE È GIÀ A CONOSCENZA DEI SERVIZI TERRITORIALI (Sociali e/o Sanitari)

Sì No Non noto

Da quale/i Servizio/i

Operatore di riferimento

.....

FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL MINORE CONOSCIUTE

- Genitore
- Parente (nonni, zii, ...)
- Vicini
- Altro

PRESUNTA DATA DI DIMISSIONE PER UN MINORE RICOVERATO

.....

EVENTUALI ULTERIORI APPUNTAMENTI PER UN MINORE VISITATO IN
AMBULATORIO

.....
.....
.....

La presente scheda può essere compilata anche parzialmente con le
informazioni a conoscenza del segnalante.

Data

Timbro e Firma del Servizio
Sanitario segnalante.....

2) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI O SEGNALAZIONE ALLA PROCURA, DA PARTE DELLA SCUOLA, DI MINORI IN SOSPETTO STATO DI DISAGIO E/O VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA E MINORENNI VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, E RELATIVE SCHEDE.

Il contesto di vita del minore è luogo di osservazione prioritario dei cambiamenti e di intercettazione di segnali di aiuto.

La scuola, per la quotidianità dei contatti con i minori, ha la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. La scuola, oltre ad avere un rapporto costante con il minore, svolge una delicata funzione di stimolo e raccordo tra i bisogni dei ragazzi e quelli dei genitori al fine di supportare la famiglia nel proprio compito di cura e di favorire un intervento congiunto a fronte del manifestarsi di segnali di malessere del minore (Vedi Patto Educativo di Corresponsabilità² di cui al art. 3 DPR 235 del 21/11/2007).

L'attivazione dei Servizi Sociali di tutela dei minori e, nei casi in cui fosse necessaria, la segnalazione alla Procura presso il tribunale per i minorenni, è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di disagio, di vulnerabilità oppure di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e protezione nei confronti del minore. Attivando i Servizi Sociali, e/o segnalando alla Procura situazioni di rischio, la scuola può inoltre ricoprire un ruolo importante nell'emersione del fenomeno della violenza assistita, anche nella declinazione preventiva in caso di minorenni a rischio violenza di genere, tra cui i matrimoni forzati.

In quali casi è opportuno procedere con l'attivazione dei Servizi Sociali- (Scheda n.1)

Si definisce "situazione di rischio" la presenza di uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare in cui il minore vive, o al contesto extra-famigliare in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo. Con la richiesta di attivazione dei Servizi Sociali la scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, non comunica una situazione accertata, ma segnala situazioni che richiedono valutazioni integrate e multi-professionale per garantire l'effettiva tutela del minore. L'obiettivo è di portare all'attenzione dei Servizi Sociali la situazione del/la bambino/a per verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti gli interventi necessari per aiutarlo.

Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica e, ove attivi sul caso, il Centro Antiviolenza, la Casa Rifugio o altri luoghi di accoglienza, deve essere improntato alla collaborazione costante, alla fiducia ed informazione reciproca. È importante ricordare che nel rapporto tra operatori pubblici ed istituzionalmente coinvolti, lo scambio di informazioni protette non costituisce violazione della privacy, ma è strettamente utile e pertinente per inquadrare la situazione e consentire un adeguato intervento a tutela del minore.

Contestualmente alla attivazione dei Servizi Sociali, la scuola informa per iscritto la famiglia del/dei minori coinvolti. Occorre ricordare come la buona regola di informare la famiglia su tutto ciò che si sta facendo con e per il minore, trovi dei limiti - professionali e giuridici - solo quando si sia di fronte

² Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento - che deve essere firmato da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione nella scuola secondaria di I grado - che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia. [Patto educativo corresponsabilità - Miur](#)

ad evidenti situazioni di sospetto maltrattamento e abuso (Linee guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e gli organi che tutelano l'infanzia, Ferrara 2015³).

Attivazione del servizio sociale.

La richiesta di attivazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere anonima. La forma scritta garantisce il rispetto del principio di trasparenza e rappresenta lo strumento privilegiato e più adeguato al fine di un corretto rapporto interistituzionale. Nella relazione allegata alla richiesta devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato a formulare l'ipotesi che il minore si trovi in una situazione di disagio o sofferenza. Essa dovrà contenere una obiettiva e dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni che hanno destato preoccupazione, senza che vengano tratte conclusioni o vengano espressi giudizi di valore. L'obbligo dell'attivazione compete al Dirigente Scolastico (DPR n.275/1999).

Si rammenta che ogni operatore è tenuto al segreto di ufficio o segreto professionale e che, pertanto, ogni informazione relativa a situazioni apprese in ambito lavorativo o professionale può essere trattata esclusivamente nei luoghi deputati ad ogni singola organizzazione o all'interno della rete dei servizi istituzionali coinvolti nella situazione stessa.

La richiesta va inoltrata al Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente per il Comune di residenza del minore. A seguito della richiesta l'operatore sociale individuato si metterà in contatto con la Scuola per un confronto approfondito. Quindi il Servizio Sociale di base provvederà ad attivare percorsi di valutazione in collaborazione, se necessario, con i Servizi territoriali socio-sanitari, attivi nell'ambito della Prevenzione e/o secondo la propria valutazione professionale, a segnalare alla Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Nel periodo della presa in carico della situazione segnalata, i contatti tra Scuola/ Servizi sono mantenuti costanti, dalle parti, per lo scambio reciproco di informazioni utili al superamento della criticità emersa.

³ Linee guida per i rapporti tra i servizi sociali e le istituzioni scolastiche in presenza di minori che si trovano in situazione di pregiudizio: https://cismai.it/assets/uploads/2015/02/FERRARA_19.01.200668e4.pdf

In quali casi è opportuno procedere con la segnalazione alla Procura- (Scheda n.2)

Vi sono situazioni che devono essere segnalate direttamente all'Autorità Giudiziaria: minore in stato di abbandono, oppure con evidenti segni fisici di maltrattamento, oppure che confida un abuso subito. Gli operatori scolastici che necessitano di indicazioni o chiarimenti sul come gestire una situazione grave ed urgente che vede coinvolto il minore, possono far riferimento alle Forze dell'Ordine, oppure direttamente alla Procura per i minorenni di Brescia.

In alcuni casi può essere difficile stabilire il confine tra disagio e ipotesi di reato, in quanto vi sono delle situazioni "sfumate" e di non semplice interpretazione. In questi casi la Scuola può chiedere agli operatori del Servizio Sociale una consulenza dove non vengono citati i nomi del nucleo familiare, rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria, fermo restando che ciò non sostituisce la segnalazione stessa e non libera i Pubblici Ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio dai propri obblighi di legge.

Cosa NON FARE nei casi di sospetto maltrattamento o abuso

- Non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria;
- non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti;
- non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.

Qualora si ravvisi l'ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

Scheda n 1 di segnalazione per istituti scolastici

***RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
PER SOGGETTO/I MINORE/I IN STATO DI DISAGIO E VULNERABILITÀ***

Prot. n.

***AL SERVIZIO TERRITORIALE
DEL COMUNE DI***

Oggetto: Richiesta attivazione servizi sociali

Minore

Nato/a a

Figlio/a di

e di

Residente ain via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti;
2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore);
3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti “critici” significativi);
4. Descrizione degli interventi effettuati all’interno della scuola a favore del minore (eventuali colloqui con i familiari).

Firma del Dirigente Scolastico.....

Data.....

Scheda n 2 di segnalazione per istituti scolastici

**SEGNALAZIONE ALLA PROCURA PER I MINORENNI
PER SOGGETTO/I MINORE/I IN SITUAZIONE GRAVE ED URGENTE**

Prot. n.

Alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni
di Brescia

Tel. 3294104349

Email: dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it

Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore

Nato/a a

Figlio/a di

e di

Residente ain via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti;
2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore);
3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti “critici” significativi);
4. Descrizione degli interventi effettuati all’interno della scuola a favore del minore (eventuali colloqui con i familiari ...)

Firma del Dirigente Scolastico.....

Data.....

INDICAZIONE OPERATIVA N. 2 – MESSA IN PROTEZIONE IN URGENZA

Qualora venga rilevata una situazione di violenza nei confronti di donne minorenni o di violenza assistita nei confronti di minori, è necessario valutare l'urgenza di messa in sicurezza e gestite con le modalità "straordinarie" previste ex art. 403 c.c. quelle situazioni di maltrattamento per le quali è necessario attivare un intervento indifferibile.

La nuova formulazione dell'art. 403 c.c. dispone il collocamento in urgenza per due tipi di situazione:

- quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato;
- quando si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque urgenza di provvedere.

Questi interventi vengono effettuati spesso dalle forze dell'ordine quando, chiamati ad intervenire sul posto (per esempio dai vicini di casa che sentono urlare nell'appartamento a fianco,) si trovano davanti una situazione di grave ed evidente maltrattamento che richiede l'immediata messa in protezione dei minori. Un altro contesto è quello ospedaliero, nel caso in cui il personale sanitario si trovi a ricoverare un minore accompagnato da adulti alterati da sostanze o alcool, o con segni riconducibili a maltrattamento (es. ecchimosi e tumefazioni non compatibili con le spiegazioni fornite dai genitori), nei casi in cui non sia possibile o opportuno procedere a segnalazione urgente alla Procura.

Per quanto riguarda i Servizi Sociali generalmente un intervento ex art. 403 viene attivato a seguito di gravissime verbalizzazioni da parte dei minori o dei loro genitori, oppure a seguito di segnalazione di un altro soggetto interno o esterno alla famiglia (es. insegnante). In altri casi la situazione è conosciuta perché i genitori sono seguiti per richieste di altra natura e il servizio non aveva riscontrato la gravità della situazione, precipitata a seguito di altri eventi o decisamente occultata.

Il maltrattamento psicologico è altrettanto dannoso ma non sempre immediatamente evidente. Alcuni segnali del bambino o del ragazzo (fughe da casa e rifiuto di rientrarvi, attacchi di panico, autolesionismo), associati ad una evidente assenza di tutela dei genitori, possono portare a decidere per un intervento di messa in protezione urgente.

Valutazione dell'urgenza.

In un contesto di urgenza decidere cosa fare è un'operazione complessa, poiché è una situazione ad alto coinvolgimento emotivo e c'è un forte rischio di sopravvalutare o sottovalutare il pericolo. Per riuscire a compiere una valutazione corretta della situazione e a intraprendere la giusta direzione a tutela del minore, è fondamentale che nessun operatore scelga in solitudine, a prescindere dal suo livello di competenza e di esperienza. Fondamentale il confronto intra professionale con l'equipe, il Responsabile del servizio e tutti i servizi specialistici eventualmente coinvolti (NPI, Consultorio, SerD, CPS, Medico di Medicina Generale e Pediatra). Oltre al confronto intra professionale, un secondo livello di interlocuzione è da ricercarsi con il PM minorile di turno: presso ogni Procura è infatti presente un magistrato con cui è necessario consultarsi prima di dare attuazione ad un intervento ex. 403 c.c., come previsto anche dalle linee guida delle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano e Brescia.

Per quanto riguarda la provincia di Brescia si rimanda all'allegato Protocollo Procura minori di Brescia n 333/22 del 21 maggio 2022 (allegato 2A) e all'allegato Protocollo Operativo delle Forze dell'Ordine Questura di Brescia prot.nr 1/2022/Div. Ant/V Sez/ P.F del 07/07/23 (allegato n.2 B).

Elementi di orientamento per l'analisi dell'urgenza sociale.¹

Gli indicatori di seguito elencati hanno lo scopo di fornire un orientamento in relazione alla decisione di ricorrere ad un intervento immediato di urgenza. La scelta di collocare dei minori in luogo protetto, fuori dal nucleo familiare, è motivata dalla gravità degli eventi e dall'assenza di una rete di aiuto concreto, dall'evidenza dell'incapacità di fronteggiare il problema da parte dei genitori, sia a fronte di una loro negazione letterale del problema ("non è vero, non è successo") o delle conseguenze del comportamento inadeguato ("non è nulla").

Questi elementi non sono uno strumento di valutazione, che richiede un'indagine più approfondita e dinamica e una composizione tra fattori di rischio e fattori protettivi dei soggetti coinvolti ma possono essere un orientamento per decidere se sussistono gli estremi di pericolosità e urgenza che rendono necessario procedere con la misura dell'allontanamento immediato.

Pericolosità e caratteristiche del contesto familiare

Genitori e contesto allargato:

- Acuzie di comportamenti pericolosi in presenza di psicopatologia diagnosticata;
- presenza di gravi stati di alterazione da sostanze stupefacenti e/o alcol;
- gravi episodi di violenza domestica su altro genitore e/o sui bambini;
- gravi episodi di impulsività e perdita di controllo: attuali e precedenti episodi di aggressività fisica o minacce verbali.

1 https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2022/06/Doc_403-1.pdf

Rapporti genitori/figli

- Abbandono del minore in situazione inadeguata;
- situazione di agiti aggressivi, fisici o psicologici, tra genitori e figli.

Informazioni circostanziate e attuali sul danno dei bambini

- Gravi segni fisici osservati (contusioni, lesioni, cicatrici) in tal caso è opportuno coinvolgere l'autorità sanitaria;
- stato di grave malessere psichico correlabile a maltrattamento che necessita di accertamenti sanitari urgenti e impossibilità di permanenza a domicilio.

Circostanze dell'evento ed episodi pregressi


- L'evento costituisce l'acuzie di difficoltà persistenti e già accertate che non si erano manifestate in forma altrettanto grave;
- c'è evidenza dell'immediatezza del pericolo.

Capacità di fronteggiare la crisi

La capacità dei genitori o degli altri familiari presenti di fronteggiare gli avvenimenti influisce sulla decisione di allontanare il minorenne immediatamente o di procedere con una segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Questa competenza è fortemente condizionata dall'impatto psicologico che gli eventi hanno su tutti i protagonisti, dalla loro percezione di pericolosità degli eventi e dalla personale tolleranza allo stress.

I passaggi sono:

ART. 403 COD.CIV. AZIONI DA COMPIERSI NELL'IMMEDIATEZZA



Messa in sicurezza in casi particolari.

Si presentano frequentemente situazioni di minori ospiti in Casa Rifugio in accompagnamento alle madri che chiedono volontariamente un aiuto per uscire dal circuito della violenza.

Le strutture, come indicato nel protocollo allegato, procedono tempestivamente alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria della presenza dei minori (si richiamano altresì le situazioni che ricorrono per l'attivazione della nuova procedura del 403 cc. disciplinate con la nota n. 366/22 del 21 maggio 2022 Uff. del Procuratore presso il Tribunale per i minorenni).

La Casa rifugio rappresenta il luogo soglia che svolge una duplice funzione: di ascolto del bisogno e di messa in sicurezza. Anche i bambini hanno il diritto prevalente alla tutela della salute, intesa nella pienezza psicofisica, all'ascolto da parte di professionisti specializzati e competenti e alla messa in sicurezza. Lo psicologo specializzato sul trauma in età evolutiva richiede, ai fini dell'avvio del setting terapeutico, il consenso informato e l'autorizzazione alla presa in carico di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il fattore "tempo" è un determinante importante per l'attivazione precoce della capacità di resilienza e di superamento del trauma, soprattutto in un soggetto in età evolutiva.

Nel caso si presentino situazioni atipiche, connotate dalla IRREPERIBILITA' del padre non limitato nello svolgimento delle funzioni genitoriali, ovvero nei cui confronti non pende denuncia ai sensi del 572 cp., si potrebbe profilerebbe l'opportunità di applicazione dell'art.317 cc che recita:

"Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro."

Con questo presupposto il genitore (la madre), che accompagna il figlio minore, può assumersi la responsabilità per consentire al bambino di accedere in modalità tempestiva al trattamento psicologico, salvo chiedere contestualmente la nomina di un CURATORE speciale, attraverso il legale di fiducia al giudice competente.

La tematica è particolarmente complessa: vanno ponderati attentamente tempi e contesti. Non ultimo è opportuno sottolineare la necessità di non avviare la presa in carico psicologica prima dell'audizione del minore per non introdurre elementi confusivi che possono interferire con la genuinità che richiede la raccolta testimoniale da parte dell'Autorità giudiziaria.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i minorenni

BRESCIA

UFFICIO DEL PROCURATORE

Tel. 030 4075527 – 511 - 528 Fax. 030 4075592

e-mail: procmin.brescia@giustizia.it

N. 366/22 Prot.

Brescia, li 21 maggio 2022

Ai signori Sindaci dei Comuni del distretto

Ai Signori Prefetti di

Brescia

Bergamo

Cremona

Mantova

Ai Signori Questori di

Brescia

Bergamo

Cremona

Mantova

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri di

Brescia

Bergamo

Cremona

Mantova

e, per conoscenza

A S.E.

Procuratore Generale della Repubblica

Brescia

Al Coordinamento Tavolo Provinciale Affidò Brescia

Al Coordinamento provinciale Tavolo tutela Minori e Uffici di Piano Brescia

Al referente Tavolo Tutela Minori dei 6 Ambiti della Provincia di Mantova

Alle ASST

Spedali Civili di Brescia

Franciacorta

Garda

Valcamonica

Bergamo
Bergamo est
Bergamo Ovest
Cremona
Mantova

**OGGETTO: ISTRUZIONI AGLI OPERATORI SOCIOSANITARI E ALLE FORZE
DI POLIZIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV. A FAR DATA
DAL 22 GIUGNO 2022**

In vista della prossima entrata in vigore del nuovo art. 403 cod.civ. "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", nel testo modificato dalla legge 26.11.2021 n. 206, trasmetto le unite istruzioni applicative per gli operatori sociosanitari e le forze di polizia.

La nuova norma ha introdotto per gli operatori, per il pubblico ministero e per il tribunale per i minorenni obblighi procedurali specifici, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

E' perciò necessario che tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore ne siano consapevoli e siano preparati all'applicazione della nuova normativa; e che le strutture amministrative siano organizzate in modo da essere operative come richiesto dalla norma.

Le autorità in indirizzo, ciascuno in relazione alle proprie competenze, vorranno curare la capillare diffusione delle istruzioni al personale operativo che potrebbe trovarsi nella condizione di applicare la norma.

I Prefetti in indirizzo vorranno curarne la diffusione ai Comuni delle rispettive province.

Ringrazio per la collaborazione.



Il Procuratore della Repubblica per i minorenni
Giuliana Tondina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "GT", written over the printed name of the procurator.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PER I MINORENNI
BRESCIA**

**ISTRUZIONI AGLI OPERATORI SOCIOSANITARI E ALLE FORZE DI POLIZIA
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV. A FAR DATA DAL 22
GIUGNO 2022**

ENTRATA IN VIGORE

Il nuovo art. 403 cod.civ. "*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*", nel testo modificato dalla legge 26.11.2021 n. 206, entrerà in vigore il 22 giugno 2022.

La nuova norma ha introdotto per gli operatori, per il pubblico ministero e per il tribunale per i minorenni obblighi procedurali specifici, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

E' perciò necessario che tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore ne siano consapevoli e siano preparati all'applicazione della nuova normativa.

Trattandosi di prima applicazione di norme nuove, queste indicazioni potranno essere riviste e modificate alla luce dell'interpretazione che si consoliderà nella giurisprudenza dei tribunali e delle corti.

Si allegano uno schema riepilogativo dei primi adempimenti e un elenco delle Procure per i minorenni d'Italia, con indicazione dei numeri telefonici di reperibilità e degli indirizzi email per la trasmissione degli atti.

NUOVO TESTO

"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con

l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare."

CHE COSA RESTA UGUALE

L'art. 403 cod.civ. attribuiva e continua ad attribuire alla "*pubblica autorità*" un potere emergenziale, da mettere in atto quando questa constata che un minore si trova in una condizione di abbandono materiale e morale, o una grave situazione di rischio, e che la sua messa in sicurezza deve essere realizzata immediatamente e non può attendere i tempi occorrenti per una decisione del tribunale per i minorenni (o del tribunale ordinario competente nel caso sia aperta una causa per separazione o divorzio fra i genitori).

Il mantenimento della espressione "*pubblica autorità*" fa ritenere che i soggetti che possono procedere alla messa in protezione del minore siano gli stessi che in precedenza, e cioè le forze di polizia, gli operatori sociosanitari, il sindaco. L'espressione "*a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia*", anch'essa rimasta inalterata, fa ritenere che, come in passato, le pubbliche autorità diverse dai servizi sociali si rivolgeranno necessariamente a questi per individuare la collocazione e gli interventi emergenziali occorrenti al minore. Può accadere che la collocazione protettiva emergenziale sia in prima battuta individuata presso soggetti privati (parenti del minore, conoscenti, ecc.), ma anche in questo caso i servizi sociali dovranno essere coinvolti.

L'esercizio del potere conferito dall'art. 403 cod.civ. è anche un dovere per la "*pubblica autorità*", che è tenuta a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi ed immediati.

E' un potere/dovere attribuito per la salvaguardia di diritti fondamentali e costituzionalmente protetti della persona del minore, ma all'evidenza incide profondamente su diritti, poteri e facoltà ugualmente fondamentali e costituzionalmente protetti dei genitori (o dei tutori o altri esercenti al responsabilità genitoriale sul minore).

Stante la delicatezza dei valori in gioco, si raccomanda pertanto di consultare sempre preventivamente il pubblico ministero minorile di turno (n. tel. 3294104349).

CHE COSA CAMBIA

Come detto in introduzione, i termini che la legge fissa a tutti gli operatori per i vari adempimenti sono strettissimi, e rigorosi, per molti aspetti assimilabili a quelli previsti per l'arresto in flagranza dell'autore di reato.

PROVVEDIMENTO

In primo luogo ora la legge richiede espressamente che vi sia un "*provvedimento*" fatto dalla pubblica autorità (servizi sociosanitari, sindaco, forze di polizia).

Le forze di polizia potranno redigere un verbale, simile per forma e struttura al verbale di arresto. L'atto dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o entrambi i genitori (o altri esercenti la responsabilità genitoriale su di lui), l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in

emergenza; nei limiti del possibile, ma con uno sforzo per avere la massima completezza possibile, le generalità complete e la residenza del minore –e domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica-, le generalità complete, residenza –e domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica-, recapito anche telefonico dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari); e la menzione del servizio sociale a cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione.

Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione tale ultima specificazione potrà essere omessa, con motivazione.

Anche se la legge colloca l'avviso orale al pubblico ministero in un momento successivo al provvedimento, appare possibile ed anzi utile che nel verbale si dia atto dell'avviso orale, dell'ora e del nome del pubblico ministero che lo ha ricevuto. Si veda più oltre la specificazione sul pubblico ministero da avvisare. Le forze di polizia in ogni caso consegneranno il minore mediante un verbale di affidamento, che menzioni espressamente che si tratta di consegna ai sensi dell'art. 403 c.c..

Si ritiene che i servizi sociosanitari possano redigere un atto del dirigente, o responsabile delegato, che contenga gli stessi elementi sopra indicati.

Ove il provvedimento sia emesso dal sindaco, dovrà contenere gli stessi elementi; si ritiene che la motivazione sulle ragioni del collocamento in protezione possa essere fatta mediante richiamo ad una relazione dei servizi sociali, che dovrà pertanto essere allegata come parte integrante del provvedimento stesso.

Il verbale o provvedimento di collocamento in protezione non sarà consegnato ai genitori.

AVVISO ORALE AL PUBBLICO MINISTERO MINORILE

E' necessario prestare la massima attenzione al fatto che il formale avviso orale del collocamento in protezione va dato, "*immediatamente*" e al pubblico ministero minorile competente per la "*residenza abituale*" del minore.

In pratica, nella maggioranza dei casi si tratterà di un minore residente e abitante nel distretto di Brescia (cioè nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona o Mantova), e l'avviso sarà perciò dato al pubblico ministero minorile di Brescia (telefonicamente, al n. tel. 3294104349).

Dovrà darsi l'avviso al pubblico ministero minorile di Brescia anche nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto, ma di fatto stabilmente abitante in esso; e così pure nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dal distretto di Brescia l'avviso orale formale dovrà essere dato invece al pubblico ministero minorile del distretto di dimora abituale.

Anche i servizi sociosanitari e il sindaco sono tenuti all'obbligo dell'avviso orale. Nell'elenco allegato sono indicati i numeri telefonici di reperibilità del pubblico ministero minorile dei vari distretti.

In caso di dubbi su quale sia il pubblico ministero da avvisare gli operanti consulteranno il pubblico ministero minorile di turno di Brescia.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI - QUANDO

Entro le ventiquattro ore successive al collocamento in protezione, la “*pubblica autorità*” deve trasmettere gli atti al pubblico ministero minorile competente. Il mancato rispetto di questo rigoroso termine causa la perdita di efficacia del provvedimento di collocamento in protezione.

Risulta pertanto fondamentale da un lato che il provvedimento contenga l'indicazione dell'ora di collocamento in protezione, e dall'altro che l'atto sia trasmesso al pubblico ministero minorile competente al più presto, e al massimo entro le ventiquattro ore da quel momento.

Farà fede l'ora di inoltro risultante dalla attestazione di invio della e-mail. Si raccomanda pertanto a chi opera di verificare che la spedizione sia effettivamente fatta entro il termine previsto.

Si sottolinea che il termine è rigoroso e perentorio. Pertanto anche i servizi sociosanitari che normalmente non hanno reperibilità nei giorni festivi e prefestivi dovranno porsi in condizione di osservarlo. I servizi, anche quando il collocamento in protezione sia stato fatto dalle forze di polizia, dovranno immediatamente attivarsi, e comunicare il recapito telefonico e di posta ove l'operatore potrà essere sempre contattato dal pubblico ministero nelle successive settantadue ore.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI – A CHI

Come si è detto, la trasmissione degli atti richiesta dalla legge va fatta al pubblico ministero minorile competente per la dimora abituale del minore posto in sicurezza.

Come si è già detto a proposito dell'avviso orale:

dovranno trasmettersi gli atti al pubblico ministero minorile di Brescia nel caso di minore residente ed abitante nel territorio del distretto, nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto, ma di fatto stabilmente abitante in esso; e così pure nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la dimora abituale.

Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dal distretto di Brescia gli atti dovranno invece essere trasmessi al pubblico ministero minorile del distretto di dimora abituale.

Nel caso sia competente il pubblico ministero minorile di Brescia l'invio degli atti dovrà essere fatto all'indirizzo pec dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it .

Solo in caso di malfunzionamento del sistema, e di specifica indicazione data dal pubblico ministero minorile di turno, e di cui si farà menzione nella lettera di trasmissione, gli atti potranno essere trasmessi ad altro indirizzo.

Nell'elenco allegato sono indicati gli indirizzi pec o peo per l'invio degli atti al pubblico ministero minorile dei vari distretti.

In caso di minore avente la residenza abituale fuori dal distretto di Brescia, tenuto conto che si tratta di una fase d'avvio, che sono possibili pertanto diverse interpretazioni delle norme, o che potrebbe risultare necessario provvedere alla protezione di altri minori appartenenti al nucleo familiare, gli operatori e le forze di polizia invieranno gli atti non solo al pubblico ministero minorile competente per la residenza abituale del minore messo in protezione, ma anche per conoscenza al pubblico ministero minorile di Brescia (dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it).

TRASMISSIONE DEGLI ATTI – CHE COSA

La legge richiede che sia trasmesso *“il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore”*.

Questo perché il pubblico ministero minorile, nelle successive settantadue ore, può e deve valutare:

-se revocare il collocamento in protezione (ad es. perché, meglio valutata la situazione, o ricevute informazioni integrative, il pericolo appare meno intenso od immediato; perché il minore che si era rivolto alle forze di polizia in un momento di crisi ha potuto ricevere l'aiuto necessario a riprendere, senza pericolo, la convivenza con i genitori; perché il genitore che teneva le condotte pericolose si è o è stato allontanato; ecc. ...);

o in alternativa

- se chiedere al tribunale per i minorenni la convalida del collocamento protettivo e gli altri provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale occorrenti per proteggere il minore dal pregiudizio e indirizzare i genitori ad un miglior svolgimento della loro funzione genitoriale.

Per poter comprendere ed apprezzare l'entità del pericolo e fare tali valutazioni e scelte in modo sensato e rispettoso dei diritti di tutti il pubblico ministero minorile deve avere a disposizione quanti più elementi conoscitivi sia possibile avere nel breve periodo.

Inoltre il tribunale per i minorenni, che entro quarantotto ore dal ricorso dovrà decidere sulla convalida del collocamento in protezione, per le stesse ragioni ha necessità di avere elementi conoscitivi completi quanto più possibile.

La norma specifica che il pubblico ministero può *“assumere informazioni”* e *“disporre accertamenti”*. Tuttavia è ovvio che settantadue ore sono un termine estremamente ristretto e che deve essere evitata ogni perdita di tempo, a maggior ragione in quanto molte situazioni che determinano il collocamento in protezione di un minore si verificano nei giorni festivi o prefestivi.

Pertanto le forze di polizia e i servizi sociosanitari si atterranno rigorosamente alle disposizioni che seguono, da intendersi dettate, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 403 cod.civ., per tutti i casi che si presenteranno e senza necessità che siano inviate dal pubblico ministero minorile specifiche richieste caso per caso.

Le forze di polizia che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno entro le ventiquattro ore, oltre al verbale di collocamento in protezione, al verbale di affidamento e all'annotazione di servizio, tutti gli atti redatti (compresa l'eventuale c.n.r. integrale e gli allegati), e quanto risultante dalle banche dati circa i precedenti penali, giudiziari e di polizia dei genitori. Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso, "ART. 403 C.C."

Stessa indicazione apporranno nell'oggetto della email di trasmissione.

Le forze di polizia trasmetteranno inoltre tempestivamente il verbale di collocamento in protezione al servizio sociale competente in base alla dimora abituale del minore.

I servizi sociosanitari che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno nelle ventiquattro ore il provvedimento e una relazione psicosociale che dia conto di tutti gli elementi noti sul caso, comprese le prese in carico del minore, dei genitori o dei familiari di riferimento da parte delle strutture sanitarie specialistiche. Nella relazione saranno descritte le condizioni del minore al momento dell'intervento, quanto da lui espresso circa i suoi vissuti, e le prime sommarie valutazioni e proposte del servizio.

Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso, "ART. 403 C.C."

Stessa indicazione apporranno nell'oggetto della email di trasmissione.

Anche nel caso di provvedimento delle forze dell'ordine il servizio sociale, tenuto conto dell'età e condizioni del minore, provvederà ad incontrarlo per ascoltarne e conoscerne i vissuti. Salvo che le condizioni lo impediscano (ad es. stato di detenzione o TSO dei genitori, o altre gravi ragioni), incontrerà i genitori, e potrà incontrare parenti significativi, comunicando per le vie brevi con il pubblico ministero minorile e relazionando sinteticamente con urgenza nei termini che il pubblico ministero minorile indicherà.

CHE COSA SUCCEDA DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI

Il pubblico ministero, entro le settantadue ore dal collocamento in protezione del minore, provvederà a revocare il collocamento stesso o a chiederne la convalida al tribunale per i minorenni.

In caso di richiesta di convalida, sulla stessa deciderà il giudice monocratico del tribunale per i minorenni, entro quarantotto ore dal deposito del ricorso.

Il tribunale comunicherà il provvedimento al pubblico ministero e all'autorità che ha emesso il provvedimento di collocamento in protezione. Nel caso delle forze dell'ordine, si ritiene che il destinatario del provvedimento sarà l'organo di appartenenza (Comando della Polizia Locale, Questura, Commissariato, Comando della Stazione Carabinieri, ecc.).

La norma non menziona una comunicazione da parte del tribunale per i minorenni al servizio sociale, anche se è presumibile che potrà essere prevista nella prassi..

NOTIFICAZIONI

La legge impone al pubblico ministero minorile di provvedere entro quarantotto ore dalla comunicazione del tribunale alla notificazione ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del decreto di convalida che contiene anche la fissazione dell'udienza di comparizione degli stessi entro quindici giorni.

Questo termine non è sanzionato da decadenze, ma deve essere osservato comunque scrupolosamente per consentire a chi deve comparire davanti al tribunale di preparare la propria comparizione e le proprie difese.

E' espressamente prevista la possibilità di avvalersi per le notificazioni della polizia giudiziaria, che potrà essere individuata nella Polizia Locale competente per territorio o, a discrezione del pubblico ministero, le forze di polizia che hanno operato il collocamento ex art. 403 cod.civ. o che sono comunque state coinvolte.

Per consentire il rispetto di questi termini strettissimi è necessario che fin dai primi atti siano raccolte tutte le informazioni occorrenti ad identificare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, i loro indirizzi e recapiti anagrafici ed effettivi, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della notificazione.

CHE COSA NON RIENTRA NELL'ART. 403 COD.CIV.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale, e pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 403 cod.civ.

Per loro è vigente la specifica procedura prevista dal d.lgs. 142/2015, come integrato dalla l. 47/2017 e dal d.lgs. 220/2017. Dovranno essere seguite le indicazioni già impartite con le linee guida congiunte emesse da tribunale per i minorenni e procura per i minorenni il 4.3.2019 e, nel caso di minori provenienti dall'Ucraina per l'attuale emergenza bellica, le linee guida congiunte 15.3.2022.

MINORI CHE UN GENITORE CONDUCE CON SE' QUANDO RICHIEDE DI ESSERE ACCOLTO IN STRUTTURA DELLA RETE ANTIVIOLENZA.

Questa Procura ritiene di aderire ad una interpretazione rigorosa dei presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 403 cod.civ. ossia che la procedura vada attivata quando è la "*pubblica autorità*" che decide il collocamento in sicurezza del minore.

Pertanto non si ravvisa il presupposto quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti antiviolenza di essere accolto presso una struttura protetta.

Tuttavia, poiché i primi commenti espongono interpretazioni differenti, e non vi sono ancora orientamenti giurisprudenziali consolidati, le forze di polizia, e i

servizi sociosanitari che accolgono la richiesta di un genitore di essere inserito con figli minori in struttura protetta provvederanno a:

- avvisare sempre immediatamente il pubblico ministero minorile di turno di Brescia, seguendone poi le istruzioni;
- trasmettere gli atti completi senza ritardo alla Procura per i minorenni di Brescia (all'indirizzo dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it);
- nel caso di minore avente dimora abituale in altro distretto giudiziario, avvisare immediatamente il pubblico ministero minorile di turno di quel distretto, e seguirne le istruzioni, inviando comunque per conoscenza anche alla Procura per i minorenni di Brescia copia degli atti trasmessi al pubblico ministero di altro distretto.

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni
Giuliana Tondina




ART. 403 COD. CIV. - RIFERIMENTI PER L'AVVISO ORALE E LA TRASMISSIONE ATTI

PROCURA	PROVINCE DI COMPETENZA	TELEFONO TURNO INDIRIZZO TRASMISSIONE ATTI
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino	320 433 1921 civile.procmin.ancona@giustiziacert.it
BARI	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Bari per indicazione del nome e numero del PMM di turno settorecivile.procmin.bari@giustiziacert.it
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	329 907 8847 cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it
BOLZANO	Bolzano	366 786 5219 o in alternativa 348 369 1061 civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it
BRESCIA	Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova	329 410 4349 dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it
CAGLIARI	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastra, Oristano.	329 4104486 procmin.cagliari@giustiziacert.it
CALTANISSETTA	Caltanissetta, Enna	328 860 6006 civile.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it
CAMPOBASSO	Campobasso, Isernia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Campobasso per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
CATANIA	Catania, Ragusa, Siracusa	335 641 8625 civile.procmin.catania@giustiziacert.it
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia.	329 002 1930 dirigente.procmin.catanzaro@giustiziacert.it
FIRENZE	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Firenze per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti

GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Massa Carrara	329 260 3805 civile.procmin.genova@giustiziacert.it
L'AQUILA	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo	348 381 8892 civile.procmin.laquila@giustiziacert.it
LECCE	Lecce, Brindisi	331 620 0544 settorecivile.procmin.lecce@giustiziacert.it
MESSINA	Messina	335 137 3665 settorecivile.procmin.messina@giustiziacert.it
MILANO	Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Sondrio.	347 692 5571 403.procmin.milano@giustizia.it
NAPOLI	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta.	081 744 7300 i carabinieri smistano la chiamata al PMM di turno cnr.procmin.napoli@giustiziacert.it
PALERMO	Palermo, Agrigento, Trapani	337 142 8260 civile.procmin.palermo@giustizia.it
PERUGIA	Perugia, Terni	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Perugia per indicazione del nome e numero del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
POTENZA	Potenza, Matera	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Potenza per indicazione del nome e numero del PMM di turno
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	331 642 5445 civile.procmin.reggiocalabria@giustiziacert.it
ROMA	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo	331 622 3106 oppure contattare Questura o Comando Provinciale CC Roma per indicazione del nome e numero del PMM di turno
SALERNO	Salerno	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Salerno per indicazione del nome e numero del PMM di turno civile.procmin.salerno@giustiziacert.it
SASSARI	Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio.	329 420 3943 procmin.sassari@giustiziacert.it
TARANTO	Taranto	331 608 4849 civile.procmin.taranto@giustiziacert.it
TORINO	Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanco- Cusio-Ossola, Vercelli, Valle d'Aosta	328 150 6959 procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it
TRENTO	Trento	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Trento per indicazione del nome e numero

		del PMM di turno a cui richiedere anche l'indirizzo per la trasmissione atti
TRIESTE	Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	348 767 9246
VENEZIA	Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	337 142 8922 civile.procmin.venezia@giustiziacert.it

**ART. 403 COD.CIV.
AZIONI DA COMPIERSI NELL'IMMEDIATEZZA**





Questura di Brescia

Prot. Nr. 1/2022/Div. Ant./V[^] Sez. /P.F.

Brescia, data del protocollo informatico

PROTOCOLLO OPERATIVO DELLE FORZE DI POLIZIA

In tema di violenza di genere sono state attribuite all'Autorità Provinciale di P.S. Tecnica Operativa (Il Questore) tutta una serie di responsabilità di tutela del bene pubblico della sicurezza, nell'ottica di anticipare la soglia di prevenzione in materia di contrasto alla violenza di genere.

Nell'ambito del coordinamento di pubblica sicurezza, tra le forze dell'ordine, in particolar modo tra la Polizia di Stato e i Carabinieri, recentemente sono stati introdotti protocolli di intervento ed una scrupolosa condivisione di informazioni all'interno dell'ampia banca dati interforze denominata Sistema di Indagine, tramite una piattaforma dedicata precipuamente agli interventi nel settore della prevenzione della violenza di genere con particolare riferimento a quella domestica o intrafamiliare o comunque con frequenza non episodica, denominata applicativo interforze SCUDO, che sarà alimentato ad ogni fine turno di servizio così da poter esser supporto informativo da consultare durante eventuali ulteriori e successivi interventi.

Recentemente, tra l'altro, sulla scia delle numerosissime novelle legislative e delle esperienze operative del territorio, sono state pubblicate alcune circolari che inducono gli operatori di polizia a rispettare la verifica di tutta una serie di elementi e fatti sintomatici, il cui contenimento porterebbe a prevenire l'irreparabile escalation di efferata violenza consumata in gran parte contro la categoria di vittime vulnerabili, tra le quali è sicuramente ricompresa quella delle donne di minore età.

Una delle ultime circolari che racchiude le modalità d'intervento, in premessa ha evidenziato che *la violenza di genere è "un fenomeno complesso, caratterizzato da atteggiamenti contraddittori da parte delle persone coinvolte. Spesso le vittime "esitano" a rivolgersi alle Forze di polizia, anche a causa della particolare condizione psicologica in cui si trovano. Non di rado tendono a giustificare atteggiamenti aggressivi del partner, o ex partner, e a fornire agli operatori di polizia che intervengono un quadro fuorviante della reale situazione di rischio"*.

Pertanto, gli operatori, nei servizi di emergenza o di primo intervento, allertati solitamente tramite il numero unico "112" dovranno sempre ricordare durante l'intervento quanto di seguito:

- *specifica cura dovrà essere rivolta all'eventuale presenza di minori in contesti di violenza domestica, accertandone le condizioni psicofisiche e ponendo particolare attenzione anche a segnali apparentemente impercettibili, ma rivelatori di violenza subita o assistita;*

- *nel verificare lo stato di salute dei minori, ad esempio, potrà essere opportuno osservare e documentare il loro comportamento (agitazione, pianto, paura, timore nei confronti dei genitori, mutismi selettivi protratti, o l'essere tranquilli e intenti nelle proprie attività o giochi) evitando che gli stessi siano presenti, unitamente ai genitori, nel corso delle attività svolte dagli operatori intervenuti;*

- *in caso di intervento presso il domicilio, qualora non vi siano minori presenti, sarà necessario accertare dove eventualmente si trovino;*

- in ogni caso, vanno sempre descritti e documentati accuratamente e dettagliatamente lo stato dei luoghi e le lesioni visibili (ecchimosi, ferite da taglio, abrasioni, ecc.), fotografando, se necessario, la scena, le stesse lesioni e acquisendo ogni utile documentazione sanitaria (certificazione e/o referti), nonché dispositivi informatici o telematici sui quali siano stati archiviati i dati utili;

- si raccomanda, ad ogni modo, di procedere alla refertazione presso una struttura sanitaria delle eventuali lesioni presenti sulla persona offesa;

- chiedere, in ogni caso, alla vittima se ha in corso un procedimento di separazione, divorzio e/o relativo all'affidamento dei figli, in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge 69/2019;

- è opportuno valutare l'eventuale adozione di interventi per l'allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 c.c., oppure, qualora quest'ultimo sia inserito nel nucleo familiare, la necessità di procurarsi eventuali indicazioni sull'intervento assistenziale già attuato o da attuare a protezione dello stesso.

Qualsiasi primo intervento del personale sarà sempre partecipato ai servizi investigativi (Divisioni Anticrimine e Squadre Mobili della Questura per la Polizia di Stato, reparti operativi per i Carabinieri) competenti, al fine di avviare un ulteriore, qualificato approfondimento sulle vicende segnalate.

La Divisione Anticrimine, anche sulle iniziative intraprese dai Carabinieri in tutta la provincia, curerà l'eventuale adozione di misure di prevenzione personali, tipiche ed atipiche, giudiziarie e non, quali quelle dell'istituto dell'ammonimento del Questore in materia di violenza domestica, atti persecutori e cyberbullismo, nonché la stessa facoltà del Questore di proporre al Presidente del Tribunale di Corte di Appello, per l'applicazione della sorveglianza speciale, individui ritenuti pericolosi sociali, con abitudine a delinquere, espressione di una reiterazione di condotte delittuose raffiguranti i reati di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, molestie telefoniche, diffamazione a mezzo rete, violenze sessuali, revengeporn, etc.

Gli Uffici che per primi intervengono, e quelli investigativi, individueranno la specie di reato da applicare nell'ambito di quelli a tutela del bene pubblico della Famiglia e della Persona (Libro II, Titolo XI e XII del Codice Penale). Tra questi avranno cura di riferire al Pubblico Ministero, *“immediatamente anche in forma orale”*, gli elementi essenziali del fatto e gli altri raccolti di cui ai reati, previsti e puniti, dagli artt. 572 c.p. (Maltrattamenti verso familiari e conviventi), art. 609 bis c.p. (Violenza sessuale), 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenni), 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne), 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), 612 bis c.p. (atti persecutori), 612 ter c.p. (diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti), 582 c.p. aggravate dalle ipotesi del 577 c.p. (lesioni tra conviventi civili), e 583 quinquies c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso), come da nuova previsione della L. 69/2019 denominata *“Codice Rosso”*.

Alla luce di quanto sopra, appare pertanto opportuno, per tutti gli enti coinvolti, nell'ambito del presente Accordo Interistituzionale, partecipare alle forze di Polizia competenti per territorio ogni fatto degno di nota, che possa comunque individuarsi sintomatico della consumazione di azioni di violenza di genere suscettibile di coinvolgere minori e/o vittime vulnerabili in genere.

Il Questore
(Spina)

Accordo Quadro interistituzionale
per minori vittime di violenza assistita
e giovani donne vittime di violenza di genere.

Allegato

INDICAZIONE OPERATIVA N. 3 – AUDIZIONE/ASCOLTO DEL MINORE

L'obiettivo di una sempre migliore centratura del sistema giustizia verso l'attenzione del minore richiama a dispositivi noti secondo i quali il giudice deve emanare provvedimenti idonei a decidere su aspetti particolarmente delicati della vita del minore ed anche idonei a incidere sul suo futuro e sulla sua integrità psico-fisica; complessivamente secondo i principi sanciti dalle più alte norme di indirizzo: la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, adottata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991; la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con la legge n. 77 del 2003; la Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea – dicembre 2000; Regolamento CE n. 2201 del 2003; aa Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – c.d. Convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011.

Le disposizioni in vigore dal 28 febbraio 2023 in applicazione del D.LGS.149/2022, hanno introdotto novità dal punto di vista dell'istruttoria nei procedimenti riguardanti i figli minori o maggiorenni portatori di handicap, tra cui:

- 1) la composizione del tribunale è collegiale. Nei procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023 si evince il divieto a delegare ai giudici onorari del TM l'ascolto del minore e l'assunzione di testimonianze;
- 2) il giudice dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto anni 12, o anche di età inferiore ove "capace di discernere" prima dell'adozione di provvedimenti che lo coinvolgano (scelta del genitore collocatario, modalità affidamento, frequentazione dell'altro genitore e dei parenti). Il giudice può essere coadiuvato da magistrati onorari, ma non sostituirlo;
- 3) ai sensi del 473 bis 5 al giudice è attribuita la facoltà di farsi assistere da un esperto-possibilmente psicologo forense dell'età evolutiva o neuropsichiatra infantile o ausiliari;
- 4) in caso di più minori collaterali, questi dovranno essere ascoltati separatamente. L'udienza deve essere programmata in orario compatibile con gli impegni scolastici e in locali adeguati alla loro età, accoglienti. Disposta la videoregistrazione dell'ascolto.

- 5) è riconosciuto al minore che abbia compiuto i 14 anni la facoltà di richiedere la nomina di un *Curatore Speciale* che lo assista ai sensi dell'art.473- bis 8 cpc;
- 6) in caso di *rifiuto da parte di un figlio minore di incontrare uno o entrambi i genitori*, il giudice provvede all'ascolto urgente del minore e ad assumere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto, adottando i provvedimenti di maggiore tutela, al fine di garantire la sana crescita emotivo-relazionale del minore.

Alla luce della evoluzione strutturale del sistema a tutela del minore sarebbe opportuno rinforzare percorsi di Alta Specializzazione, che possano valorizzare il riposizionamento del minore come interesse prevalente e prioritario del sistema di protezione visto nella sua concretezza, alla luce dell'evoluzione del Diritto di Famiglia teso non solo a redimere interessi cogenti di tipo patrimoniale.

Buone prassi.

Nel rispetto dei protocolli sulle procedure per l'ascolto del minore, che si trovano nella letteratura psicologica e giuridico-forense, si raccomandano alcuni accorgimenti, in particolare:

- tempi stretti nel fissare l'ascolto del minore, per favorire il successivo percorso di presa in carico, ma anche per garantire al meglio la rievocazione del ricordo, dato che i cambiamenti evolutivi che il bambino attraversa influenzano anche i suoi processi di memoria. In ogni caso l'audizione non dovrebbe costituire l'esclusiva attività di indagine, ma completare il quadro probatorio;
- si raccomanda un luogo idoneo, che influenzi ed intimorisca il bambino il meno possibile, dotato di caratteristiche per lui accoglienti, la presenza di materiali utili all'interazione (es: colori, fogli), con la possibilità di entrate separate in modo da garantire la serenità del bambino anche durante gli incidenti probatori (dove può essere presente l'indagato), dotato di apparato per la videoregistrazione e di specchio unidirezionale, in modo che il bambino possa incontrare non più di due persone, l'operatore di P.G. (o il PM o il GIP) e l'ausiliario, valutando eventualmente la presenza del sostegno affettivo (silente), scelto dal minore. Queste misure garantiscono che il bambino debba reiterare il meno possibile i momenti in cui viene ascoltato;
- la riduzione del numero di interviste e la raccolta della testimonianza secondo modalità efficaci e corrette, in particolare non suggestive o inducenti, riducono eventuali fenomeni di rielaborazione e di contaminazione;
- si raccomanda di tenere conto inoltre delle limitazioni nelle capacità di attenzione. Quella degli adulti cala in tempi piuttosto rapidi, per i bambini ancora inferiori. È quindi

consigliabile che l'audizione rimanga all'interno di 45 minuti – 1 ora al massimo, considerando che minore è l'età del bambino, più breve deve risultare l'intervento. Di solito, se si è consapevoli che sarà necessario prolungare il colloquio oltre i 45 minuti, va programmata una pausa;

- il minore ha diritto ad essere informato sulla situazione e sul contesto, perché possa sentirsi il più possibile a suo agio, libero di esprimere i propri pensieri e contenuti senza sentirsi in qualche modo intimidito o influenzato. Ha diritto a porre le domande che desidera ed a ricevere risposte per lui comprensibili.

In ragione del fatto che da più parti sono emerse criticità nel reperimento rapido di esperti in psicologia che accompagnino, come previsto dalla legge, le audizioni di persone minorenni con modi e tempi adeguati, si raccomanda:

- di favorire una formazione specifica e permanente per l'ascolto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi vittime o testimoni di reato;
- di valutare la percorribilità di una specifica selezione (concorso/albo) di psicologi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Si allega il protocollo “Linee guida adottate dall’ Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie” sottoscritto il 7 luglio 2022 tra la Corte d’Appello di Brescia, il Tribunale Ordinario di Brescia, il Tribunale per i minorenni di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA



CORTE D'APPELLO
TRIBUNALE ORDINARIO
TRIBUNALE PER I MINORENNI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TM

Linee guida adottate dall'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie

Il giorno 7 luglio 2022, presso la Corte d'Appello di Brescia, sono presenti:

- il dott. Claudio Castelli, presidente della Corte di Appello di Brescia,
- il dott. Vittorio Masia, presidente del Tribunale ordinario di Brescia,
- la dott.ssa Cristina Maggia, presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia,
- la dott.ssa Giuliana Tondina, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia,
- l'avv. Fausto Pelizzari, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Gli intervenuti,

PREMESSO CHE

- con Protocollo sottoscritto tra la Corte di Appello di Brescia, il Tribunale Ordinario di Brescia, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è stato istituito l'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie;
- l'Osservatorio distrettuale ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze nei settori delle persone, dei minorenni e delle famiglie, anche con riferimento ai mutamenti presenti nella società, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale tra i soggetti – pubblici e privati – normalmente impegnati in tali ambiti;
- la costituzione dell'Osservatorio si pone in sintonia con le finalità proprie della legge 26 novembre 2021 n. 206, recante «*delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*»;

- le presenti Linee Guida vengono adottate al fine di individuare le più efficaci modalità operative con cui dare attuazione alle norme di cui alla legge 26 novembre 2021 n. 206 (di seguito "Riforma") applicabili a decorrere dal 22 giugno 2022 e fornire indicazioni circa gli adempimenti che dovranno essere espletati;

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Preliminarmente, si evidenzia:

Non disponendo gli uffici minorili di PCT, i rapporti fra gli uffici giudiziari saranno tenuti tramite i seguenti indirizzi:

Procura minorile	civile.procmin.brescia@giustizia.it
Tribunale ordinario (di seguito T.O.)	sez3.civile.tribunale.brescia@giustizia.it
Tribunale per i minorenni (di seguito T.M.)	scambio_atti_uogg.tribmin.brescia@giustizia.it

Il T.O. curerà la sollecita attivazione, in favore del T.M. di un'utenza SICID.

Per i procedimenti pendenti avanti al T.M. esiste interesse del T.O. a conoscere il nominativo del curatore speciale eventualmente già nominato; a tal fine il difensore che presenterà ricorso al T.O., avrà cura di comunicare il nominativo del curatore speciale già nominato.

ART. 403 C.C.

La Riforma attribuisce la trattazione dell'art. 403 c.c. al T.M. come giudice dell'emergenza; saranno pertanto istituiti, attesa la rigida tempistica prevista, turni di reperibilità per i magistrati anche nei fine settimana e nei giorni festivi, meglio definiti nelle tabelle organizzative dell'ufficio.

Attività del Tribunale per i Minorenni

- Considerando che il Giudice tenuto a valutare la richiesta di convalida del provvedimento di allontanamento ex art. 403 c.c. dovrà, nel caso di convalida, fissare entro quindici giorni l'udienza di comparizione delle parti, al magistrato di turno verrà assegnato il fascicolo aperto contestualmente alla richiesta formulata dal Pubblico ministero minorile (di seguito P.M.M.) di convalida e di altri provvedimenti;
- qualora sia già pendente avanti al T.M. un procedimento nell'interesse del minore ed il P.M.M. chieda la convalida del provvedimento di allontanamento in emergenza ai sensi dell'art. 403 c.c., il Giudice di turno, provvedendo solo sulla convalida, fisserà udienza avanti al magistrato assegnatario del procedimento pendente;

- nel caso in cui il P.M.M. chieda la convalida di provvedimento di allontanamento di un minore ai sensi dell'art. 403 c.c., nel cui interesse risulti pendente un procedimento avanti al T.O., il Giudice di turno:
 1. convalida l'allontanamento,
 2. nomina il curatore speciale (possibilmente lo stesso eventualmente già nominato dal T.O.),
 3. fissa la data dell'udienza avanti a sé nei quindici giorni successivi,
 4. trasmette il decreto di convalida al P.M.M. per la notifica alle parti entro le quarantotto ore successive.

Il T.M., emesso il decreto nel termine di quindici giorni dall'udienza di comparizione delle parti e di ascolto del minore, trasmetterà gli atti al T.O.

- Le udienze di comparizione dei genitori e di ascolto del minore potranno essere delegate dal relatore ai giudici onorari che compongono il collegio, sino all'entrata in vigore della disciplina processuale contenuta nella Riforma.
- La scelta di disporre l'ascolto del minore sarà motivata caso per caso, considerato, tra l'altro, che un minore allontanato in emergenza può trovarsi in una condizione di turbamento per la situazione pregiudizievole a cui è stato esposto.
- In caso di instaurazione di un procedimento "separativo" avanti al T.O. in epoca successiva alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. e all'apertura di un procedimento ex artt. 330, 333 c.c. avanti al T.M., sarà compito del difensore darne notizia al T.M., con indicazione del numero di ruolo del procedimento, al fine di ottenere la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.

Attività della Procura minorile

La Procura minorile, all'atto dell'inoltro della richiesta di convalida, verificherà sia la pendenza di procedimenti avanti al T.O., sia l'eventuale nomina, già effettuata, di un curatore speciale del minore in modo da consentire la nomina del medesimo professionista.

Considerato che l'art. 403 c.c. fa riferimento al luogo di residenza abituale del minore, la Procura minorile, prima di inoltrare un ricorso avente qualsiasi oggetto (ad esempio, procedimento di adottabilità, con conseguente competenza del T.M. del luogo in cui si è verificato l'abbandono), si confronterà con la Procura minorile del luogo di residenza abituale del minore al fine di non creare sovrapposizioni e/o duplicazione ei procedimenti.

Si rinvia alle linee guida licenziate dal Procuratore della Repubblica presso il T.M. rinvenibili sul sito:

https://www.corteappello.brescia.it/ProcuraMinoriBrescia/allegatinews/A_56318.pdf

ART. 38 DISP. ATT. C.C.

- L'art. 38 disp. att. c.c. (nuova formulazione) trova applicazione per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022; l'instaurazione del procedimento coincide con il deposito del ricorso.
- A partire dal 22 giugno 2022, se risulteranno contemporaneamente pendenti un procedimento "de potestate" avanti al T.M. (instaurato dal 22 giugno 2022) ed un procedimento "separativo" avanti al T.O. (instaurato dal 22 giugno 2022), il T.M., nel termine di quindici giorni dalla notizia, su segnalazione di uno dei difensori o altrimenti acquisita, dopo aver adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, trasmetterà d'ufficio gli atti cartacei al T.O., previa dichiarazione della propria incompetenza.
- La trasmissione degli atti in modalità cartacea fra il T.M. ed il T.O. avverrà con la collaborazione del personale della Corte d'appello.
- In relazione all'obbligo di trasmissione degli atti dalla Procura minorile alla Procura ordinaria, si osserva che gli atti del P.M.M. sono allegati al ricorso introduttivo e che gli stessi costituiscono parte integrante del fascicolo del T.M. che, come sopra disciplinato, sarà trasmesso al T.O.
- All'atto dell'apertura del fascicolo presso il T.O., nel sistema informatico esistente, saranno inseriti tutti gli atti trasmessi dal T.M. e sarà estesa la visibilità informatica alla Procura ordinaria; si ritiene che la predetta estensione di visibilità soddisfi il requisito della trasmissione degli atti alla Procura ordinaria.
- Al fine di evitare una carenza di tutela del minore, il T.O., nel definire un procedimento "separativo" fra i genitori a seguito di rinuncia degli stessi al giudizio ovvero in caso di estinzione per altra ragione del procedimento, trasmetterà gli atti cartacei alla Procura minorile per consentire un'eventuale richiesta di provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. Gli atti telematici saranno visibili tramite l'utenza SICID ed il provvedimento definitivo sarà trasmesso via posta ordinaria all'indirizzo sopra indicato alla Procura minorile.

ART. 709-TER C.P.C.

- La Riforma attribuisce al T.M. la competenza in materia di ricorsi ex art. 709-ter c.p.c. proposti al T.O., qualora sia pendente un altro procedimento avanti al T.M.
- In tali casi, il T.O. investito del ricorso, adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, trasmetterà d'ufficio gli atti al T.M. al fine di riunire il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. al procedimento ivi pendente.
- Nel caso in cui non sia pendente alcun procedimento avanti al T.M., il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. è di competenza del T.O.
- La trasmissione degli atti dovrà avvenire a cura del T.O. con modalità cartacea sino a che il T.M. non sarà dotato di PCT.

ART. 78 C.P.C.

I sottoscrittori delle presenti Linee Guida ritengono che l'incarico di curatore speciale del minore presupponga una specifica preparazione giuridica, psico-pedagogica e sociale.

Ritengono altresì che il compenso del curatore speciale vada soddisfatto mediante il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi in cui il minore non sia titolare di un proprio patrimonio.

In questa ipotesi, come previsto dell'art. 76, co. 4, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non si dovrà tenere conto del reddito degli altri componenti del nucleo familiare – ed in particolare dei genitori – che versano in una situazione di conflitto d'interesse anche solo potenziale con il minore.

I sottoscrittori si riservano di rivedere concordemente le Linee Guida al fine di consentire l'adeguamento a sopravvenienze normative.

**Il Presidente della Corte di Appello di
Brescia**


dott. Claudio Castelli

**Il Presidente del Tribunale ordinario di
Brescia**


dott. Vittorio Masia

**La Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Brescia**


dott.ssa Cristina Maggia

**La Procuratrice della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Brescia**

per  *Sost.*
dott.ssa Giuliana Tondina

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Brescia**


avv. Fausto Pelizzari

**INDICAZIONE OPERATIVA N. 4: - ASSESSMENT PSICOLOGICO POST-TRAUMATICO
NELL'INFANZIA E NELL'ADOLESCENZA**

Lo psicologo opera nel rispetto del codice deontologico e ha responsabile autonomia professionale nella valutazione clinica del caso, considerando il fine ultimo che è quello di agire garantendo il benessere psico-fisico del minore per il quale procede all'osservazione clinica.

Indicatori della valutazione psicodiagnostica e della tipologia del danno psicologico subito dal minore:

- a gravità dell'impatto psicologico rispetto alle competenze emotive relazionali e funzionali;
- b fronteggiamento del trauma e capacità di adattamento residue;
- c conclusione psicodiagnostica con eventuale prognosi, indicazione terapeutica e durata della presa in carico.

In considerazione alla letteratura scientifica e agli strumenti psicodiagnostici, si indica un percorso di conoscenza dell'impatto del trauma in età evolutiva:

1. iniziare l'assessment con l'utilizzo di strumenti a "basso impatto", i quali hanno come obiettivo principale quello di verificare la tenuta delle capacità cognitive e adattive del soggetto, valutandone le risorse e le abilità di resilienza e coping. Oltre all'osservazione del minore in interazione con il caregiver, con i pari o con altri adulti (educatori, insegnanti, ...), sarebbe importante analizzare il profilo emotivo e comportamentale del paziente; a tal fine può venire somministrata all'Adulto di riferimento (es. la madre), la *Child Behavior Checklist* ((CBCL for ages 1 ½-5 o 6-18 a seconda dell'età del minore) che consente un profilo articolato lungo diverse dimensioni, riconducibili ad aspetti potenzialmente problematici, riconducibili a sintomi internalizzanti e sintomi esternalizzanti.

Possono inoltre essere utilizzati altri strumenti "a basso impatto" come ad esempio, il disegno libero, i disegni tematici (ad esempio, il test del bambino sotto la pioggia; il disegno delle emozioni, ...)

Lo strumento dell'osservazione clinica del bambino (attraverso sedute di gioco) è fondamentale in una fase preverbale.

2. La psicodiagnosi, in linea con il modello di valutazione per i bambini vittime di ESI proposto da Marinella Malacrea (2007), si pone l'obiettivo di esplorare sia l'asse emotivo, proprio del "*mondo interno*" del bambino, sia quello del comportamento manifesto, ovvero esternalizzato. Questo modello prevede l'utilizzo di strumenti proiettivi tra cui il Blacky test, il disegno della famiglia e della famiglia inventata, la famiglia di animali, ma potrebbero essere utilizzati anche il Family Life Space o il test della Doppia Luna, il test dell'omino sotto la pioggia, il T.A.T. o il C.A.T e il Family Attitude Test che risulta particolarmente indicato per la sua specificità nell'evidenziare tematiche relative alle relazioni familiari, con stimoli di particolare sensibilità per le situazioni di maltrattamento fisico, di abuso sessuale e di violenza assistita.
3. Tra gli strumenti "ad alto impatto" si raccomanda l'utilizzo di strumenti validati, capaci di cogliere gli indicatori di funzionamento post-traumatico, come i comportamenti sessualizzati, i tratti depressivi e i tratti dissociativi. Volendo utilizzare test specifici per la rilevazione di *marker* di funzionamento post traumatico, si può utilizzare la TSCC (nelle sue versioni per la fascia 3-12 o 8-16 a seconda dell'età del/la minore). Tale strumento è considerato a "*medio impatto*" poiché ha lo scopo di analizzare più nello specifico anche l'eventuale presenza di indicatori post-traumatici e vissuti relativamente consapevoli correlati ad essi. In particolare, la TSCC è una misura self report di stress post-traumatico e della connessa sintomatologia psicologica, indicata per la valutazione di bambine/i e adolescenti che hanno vissuto eventi traumatici, compresi abuso fisici e sessuali durante l'infanzia e vittimizzazioni dai pari (per esempio attacchi, aggressioni fisiche o sessuali) e che hanno assistito a violenze su altri e a disastri naturali. La TSCC ha due versioni: la versione completa del TSCC si compone di 54 item che forniscono due scale di validità (Ipo-risposta e Iper-risposta), sei scale cliniche (Ansia, Depressione, Rabbia, Stress Post-traumatico, Dissociazione, Interessi Sessuali e otto item critici). La versione alternativa (denominata TSCC-A, 44 item) è identica a quella completa con due eccezioni: non contiene item sessuali (e ha sette item critici). Sarebbe anche importante accompagnare questo strumento con la Centrality of Events Scale che permette di rilevare l'impatto dell'evento traumatico sulla storia di vita del minore. Infine, per un approfondimento di eventuali sintomi dissociativi emersi dal TSCC si possono utilizzare le scale Dissociative Experience Scale (DES) o Child Dissociative Checklist (CDC) utili come strumento di screening per i tratti dissociativi, la prima per la fascia di età 10-21 anni, la seconda per quella 5-12 anni. Questi strumenti possono essere compilati dall'adulto di riferimento.

Per la fascia adolescenziale si suggeriscono strumenti quali il Q-Pad che fornisce, attraverso un questionario autocompilato da ragazzi/e tra i 14 e 19 anni, una valutazione ad ampio spettro della psicopatologia e del benessere dell'adolescente. L' MMPI -A per adolescenti tra i 14 e i 18 anni può essere utile per individuare disturbi di tipo psichiatrico, indagare l'adattamento emozionale dell'adolescente e approfondire aspetti della personalità.

4. È anche importante andare a cogliere il livello di stress presente nei genitori legato con il loro ruolo genitoriale. A tale scopo si può utilizzare il Parent Stress Index (sia il PSI-4 sia il SIPA a seconda dell'età del/la minore) che è in grado di rilevare, nel genitore, il livello di stress indotto dall'accudimento di un bambino e prevede un profilo che include problemi relativi al bambino, al ruolo genitoriale e ad altri eventi di vita, fonte di stress. Può essere, insieme ad altri fattori, predittivo di un rischio di maltrattamento, quando il genitore percepisce il bambino come difficile e se stesso come inadeguato a far fronte alla situazione.
5. Un'altra area di valutazione dell'impatto dell'esperienze traumatiche sul minore è quello connesso all'attaccamento, area che viene profondamente impattata dalla violenza e che ha profonde ripercussioni non solo nel breve periodo, ma anche nel medio e lungo periodo ed è una delle dimensioni che maggiormente concorrono alla trasmissione intergenerazionale del trauma. In particolare, oltre al test grafico della famiglia, si possono utilizzare test specifici per l'assessment dell'attaccamento (come ad esempio il SAT, Separation Anxiety Test, Attili, 2001).

FASI SUCCESSIVE ALLA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA E CONOSCITIVA ORIENTATA AL MINORE, DA INTEGRARE CON OSSERVAZIONE FAMILIARE E DI CONTESTO SOCIALE.

1. conclusione psicodiagnostica
2. trattamento psicologico suggerito e durata
3. prognosi evolutiva e risultati attesi

Soggetti delle reti in collaborazione con ATS Brescia

1	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it
2	ASST FRANCIACORTA	protocollo@pec.asst-franciacorta.it
3	ASST GARDA	protocollo@pec.asst-garda.it
4	PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BRESCIA	protocollo.prefbs@pec.interno.it
5	COLLEGIO DEI SINDACI DI ATS BRESCIA	segreteria@comune.concesio.brescia.it
6	ASSEMBLEA SINDACI PDZ BRESCIA	ufficiodipiano@comune.brescia.it
7	ASSEMBLEA SINDACI PDZ BRESCIA OVEST	direttore@pdzbovest.it
8	ASSEMBLEA SINDACI PDZ BRESCIA EST	direzione@pdzbest.it
9	ASSEMBLEA SINDACI PDZ VALLE TROMPIA	responsabileservizisociali@civitas.valletrompia.it
10	ASSEMBLEA SINDACI PDZ SEBINO	ufficiodipiano@comune.iseo.bs.it
11	ASSEMBLEA SINDACI PDZ MONTE ORFANO	servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it
12	ASSEMBLEA SINDACI PDZ OGLIO OVEST	servizisociali@comune.chiari.brescia.it
13	ASSEMBLEA SINDACI PDZ BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	segreteria@fondazionebbo.it
14	ASSEMBLEA SINDACI PDZ BASSA BRESCIANA CENTRALE	segreteria@ambito9.it
15	ASSEMBLEA SINDACI PDZ BASSA BRESCIANA ORIENTALE	serviziapersona@montichiari.it
16	ASSEMBLEA SINDACI PDZ GARDA	protocollo@gardasociale.it
17	ASSEMBLEA SINDACI PDZ VALLE SABBIA	sociale@cmvs.it
18	RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI BRESCIA – CAPOFILA	segreteriaassessorefenaroli@comune.brescia.it
19	RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI FRANCIACORTA - CAPOFILA	servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it
20	RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DEL DESENZANO DEL GARDA - CAPOFILA	segreteria@comune.desenzano.brescia.it
21	RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI VALLE TROMPIA	protocollo@pec.cm.valletrompia.it
22	FONDAZIONE POLIAMBULANZA	dg.segreteria@poliambulanza.it
23	GRUPPO SAN DONATO – ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI	dirgen.iobs@pec.grupposandonato.it
24	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO	sedeamministrativa@istitutopalazzolo.it
25	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	cooperativa@elefantivolanti.it
26	COOPERATIVA SOCIALE BUTTERFLY ONLUS	cooperativabutterfly@pec.it
27	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA - ODV	casa@casadelledonne-bs.it
28	ASSOCIAZIONE RETE DI DAPHNE	associazione.daphne@libero.it
29	IL MAGO DI OZ ONLUS - CENTRO SPECIALISTICO SANT’ANDREA	ilmagodioz@pec.confcooperative.it
30	FRATERNITÀ COOPERAZIONE SOCIALE – IL FARO	solidale@fraternita.coop
31	IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS	amministrazione@calabrone.mailcert.it

32	FONDAZIONE COMUNITÀ DELLA PIANURA BRESCIANA	segreteria@fondazionebbo.it
33	AREA SCS	info@areacoop.it
34	CIVITAS SRL	segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
35	PROVVEDITORATO DI BRESCIA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE	usp.bs@istruzione.it
36	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “A. BALLINI” RETE SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA	elena.lazzari@abba-ballini.edu.it
37	CORTE D’APPELLO DI BRESCIA	prot.ca.brescia@giustiziacert.it
38	TRIBUNALE DI BRESCIA	prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it
39	TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA	tribmin.brescia@giustizia.it
40	TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA	penale.tribmin.brescia@giustiziacert.it tribmin.brescia@giustizia.it
41	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA	prot.procura.brescia@giustiziacert.it
42	QUESTURA DI BRESCIA	dipps116.00f0@pecps.poliziadistato.it
43	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA	segreteria@brescia.pecavvocati.it
44	A.I.A.F. AVVOCATI – BRESCIA	avvocato@jenniferbertuzzi.it
45	OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – BRESCIA	segreteria@osservatoriofamiglia.it
46	ASSOCIAZIONE ITALIANA MAGISTRATI PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA – BRESCIA	segreteria@nazionale@aimmf.it
47	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	info@ordinemedici.brescia.it